

REGOLAMENTO (CE) N. 508/2009 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, lettera e), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione ⁽²⁾ anteriormente al 1º luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono al comitato di esperti i risultati dei controlli del tenore d'acqua nelle carni di pollame fissato in tale regolamento.
- (2) A fini di armonizzazione è auspicabile che i laboratori nazionali di riferimento usino tutti gli stessi moduli e gli stessi indirizzi per la trasmissione dei dati al comitato di esperti.
- (3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 543/2008.

- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 543/2008 è modificato come segue:

- a) all'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 1º luglio di ogni anno i laboratori nazionali di riferimento trasmettono i risultati dei controlli di cui al paragrafo 1 avvalendosi dei moduli figuranti nell'allegato XII bis del presente regolamento. I risultati sono presentati al comitato di gestione per esame secondo la procedura prevista dall'articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.»;

- b) è inserito l'allegato XII bis il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46.

